

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008¹,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

¹ Dopo l'approvazione del consuntivo, l'importo massimo fissato per le uscite totali dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.

Art. 17a (nuovo)

Conto di ammortamento

¹ Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.

² Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate:

- a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata;
- b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.

Art. 17b (nuovo)

Disavanzi del conto di ammortamento

¹ I disavanzi del conto di ammortamento dell'esercizio annuale precedente devono essere compensati sull'arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

² Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.

³ L'obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all'articolo 17.

¹ FF 2008 7415

² RS 611.0

⁴ L'Assemblea federale determina ogni anno l'ammontare delle riduzioni in occasione dell'adozione del preventivo.

Art. 17c (nuovo) Risparmi a titolo precauzionale

¹ Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo, ridurre l'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

² La riduzione presuppone che il conto di compensazione di cui all'articolo 16 sia almeno in pareggio.

Art. 17d (nuovo) Accrediti al conto di ammortamento

Le riduzioni di cui agli articoli 17*b* capoverso 1 o 17*c* sono accreditate al conto di ammortamento, purché l'accredito non gravi il conto di compensazione.

Art. 18 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui all'articolo 17, 17*b* capoverso 1 oppure 17*c* come segue:

Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 si riduce di ... miliardi di franchi.

² L'articolo 17*a* si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell'esercizio annuale in corso al momento dell'entrata in vigore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.